Giovedì 23 giugno 2011

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0100/2010),

— visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0298/2010),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.

Prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici ***I

P7_TA(2011)0287

Emendamenti del Parlamentoeuropeo, approvati il 23 giugno 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)) [1]

(2012/C 390 E/17)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Em. 2]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (*)

alla proposta della Commissione

---

[1] La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0183/2011).

(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in ***grassetto corsivo*** e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea [1]***,***

---

[1] ***GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.***

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione ***dovrebbe svilupparsi nel contesto degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione e*** implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane ***e sostenibili*** nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

(1 bis) Il conseguimento e il mantenimento di un mercato interno dinamico dovrebbero essere considerati elementi del funzionamento corretto e armonioso dell'Unione economica e monetaria.

(1 ter) Il miglioramento del quadro della governance economica deve basarsi su varie politiche interconnesse e coerenti a favore della crescita sostenibile, in particolare su una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, un semestre europeo per un maggiore coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, un quadro efficace per prevenire e correggere gli squilibri eccessivi dei bilanci pubblici (il patto di stabilità e crescita), un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, una più incisiva regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari.

(2) È necessario ***trarre insegnamenti dall'esperienza*** acquisita nel primo decennio di funzionamento dell'Unione economica e monetaria ***e, in particolare, migliorare la governance economica dell'Unione sulla base di una più forte titolarità nazionale***.

(2 bis) Il rafforzamento della governance economica dovrebbe comprendere un più stretto e tempestivo coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento, la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

(2 ter) La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti.

(3) In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio e includere un quadro più dettagliato e formale, al fine di prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino. L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.

(4) Per contribuire a correggere tali squilibri, è necessaria una procedura stabilita nei dettagli nella legislazione.

(5) È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 del trattato con norme specifiche per l'individuazione ***degli squilibri macroeconomici e*** per la prevenzione e ▌correzione degli squilibri macroeconomici ***eccessivi*** all'interno dell'Unione***, la quale dovrebbe essere inquadrata nel ciclo annuale di sorveglianza multilaterale***.

([1]) GU C …

Giovedì 23 giugno 2011

(6) Questa procedura dovrebbe ***mettere in atto*** un meccanismo di allerta per l'individuazione precoce degli squilibri macroeconomici emergenti e basarsi sull'uso di un "quadro di controllo" indicativo e trasparente, ***comprensivo di soglie indicative,*** accompagnato da un'analisi economica. ***Quest'ultima dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della convergenza nominale e reale all'interno e all'esterno della zona euro.***

(6 bis) La Commissione dovrebbe cooperare strettamente con il Consiglio e il Parlamento europeo nell'elaborazione del quadro di controllo e degli indicatori macroeconomici e macrofinanziari per gli Stati membri. Gli indicatori e le soglie dovrebbero essere definiti e se del caso adattati alla natura mutante degli squilibri macroeconomici, in funzione tra l'altro dell'evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica o della maggiore disponibilità di statistiche pertinenti. La Commissione dovrebbe presentare proposte di commenti alle commissioni competenti del Consiglio e del Parlamento europeo su piani per definire e adattare gli indicatori e le soglie. La Commissione dovrebbe informare il Consiglio e il Parlamento europeo in merito a modifiche degli indicatori e delle soglie e spiegarne le ragioni.

(7) ***Per poter funzionare in modo efficace in quanto elemento del meccanismo di allerta, il*** "quadro di controllo" dovrebbe essere composto di un numero limitato di indicatori economici***,*** finanziari ***e strutturali*** attinenti all'individuazione di squilibri macroeconomici, con soglie indicative corrispondenti. ***Gli indicatori e le soglie dovrebbero essere definiti e se del caso adattati alla natura mutante degli squilibri macroeconomici***, in funzione tra l'altro dell'evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica o della maggiore disponibilità di statistiche pertinenti. ***Gli indicatori non dovrebbero essere considerati come obiettivi per la politica economica, ma come strumenti per tenere conto del carattere evolutivo degli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione europea.***

(7 bis) Nel mettere a punto il quadro di controllo va prestata la debita attenzione anche alla capacità di tenere conto di circostanze economiche eterogenee, compresi effetti di recupero.

(8) Il superamento di una o più delle soglie indicative non è necessariamente sintomo di imminenti squilibri macroeconomici, dato che la definizione delle politiche economiche dovrebbe tenere conto delle interazioni tra le variabili macroeconomiche. ***Non è opportuno trarre conclusioni da una lettura automatica del quadro di controllo: l'analisi*** economica dovrebbe garantire che tutte le informazioni, indipendentemente dal fatto che provengano dal "quadro di controllo" o meno, siano messe in prospettiva e diventino parte di un'analisi globale.

(9) Sulla base della procedura di sorveglianza multilaterale e del meccanismo di allerta ***o in caso di inattesi sviluppi economici di rilievo che richiedano un'analisi urgente ai fini del presente regolamento***, la Commissione dovrebbe individuare gli Stati membri nei confronti dei quali deve essere praticato un esame approfondito. ***Tale*** esame ***dovrebbe essere effettuato anche in assenza di presunzione che esista uno squilibrio e*** dovrebbe comprendere un'analisi esauriente delle fonti di squilibrio nello Stato membro in questione***, tenendo debitamente conto delle condizioni e circostanze economiche specifiche del paese e di un'ampia gamma di strumenti analitici, indicatori e informazioni qualitative specifici per paese. Gli Stati membri collaboreranno all'elaborazione di siffatta analisi esauriente da parte della Commissione garantendo che le informazioni a sua disposizione siano il più possibile complete e corrette. Inoltre, la Commissione tiene in debita considerazione altre informazioni che, secondo lo Stato membro interessato, sono significative e che tale Stato membro ha sottoposto alla Commissione e al Consiglio. L'esame approfondito dovrebbe essere discusso*** in sede di Consiglio e di Eurogruppo per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. ***L'esame approfondito tiene conto, ove opportuno, delle raccomandazioni o degli inviti rivolti dal Consiglio agli Stati membri presi in esame e adottati conformemente agli articoli 121, 126 e 148 del trattato e a norma degli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento, delle politiche previste dallo Stato membro preso in esame, specificate nei programmi nazionali di riforma, nonché delle migliori pratiche internazionali riguardo agli indicatori e alle metodologie. Qualora decida di realizzare uno studio approfondito in caso di inattesi sviluppi economici di rilievo che richiedano un'analisi urgente, la Commissione ne dovrebbe informare lo Stato membro interessato.***

(10) Una procedura intesa a monitorare e a correggere gli squilibri macroeconomici negativi, composta di elementi preventivi e correttivi, richiederà strumenti di sorveglianza rafforzati, basati su quelli utilizzati nella procedura di sorveglianza multilaterale. Essa può prevedere missioni di sorveglianza rafforzate negli Stati membri da parte della Commissione***, in collegamento con la Banca centrale europea per gli Stati membri della zona euro e dell'ERM 2,*** oltre alla presentazione di rapporti supplementari da parte degli Stati membri in caso di squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria. ***Le parti sociali e gli altri soggetti interessati a livello nazionale sono se del caso coinvolti nel dialogo.***

(11) Nel valutare gli squilibri, si dovrebbe tener conto della loro gravità ▌e delle potenziali conseguenze negative sul piano economico e finanziario ***che accrescono la vulnerabilità dell'economia dell'UE e costituiscono una minaccia per il buon funzionamento dell'Unione monetaria. È necessario intervenire in tutti gli Stati membri per sanare gli squilibri macroeconomici e le divergenze in materia di competitività, in particolare nella zona euro. Tuttavia la natura, l'importanza e l'urgenza delle sfide politiche possono differire in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Date le vulnerabilità e le dimensioni dell'aggiustamento richiesto, negli Stati membri che presentano costantemente notevoli disavanzi della bilancia commerciale e perdite di competitività l'intervento politico è particolarmente urgente. Inoltre, negli Stati membri che accumulano avanzi elevati delle partite correnti, le politiche dovrebbero mirare a individuare e ad attuare riforme strutturali che contribuiscano a rafforzare la domanda interna e il potenziale di crescita.***

(11 bis) Si dovrebbe inoltre tenere conto della capacità di adattamento economico e dei precedenti dello Stato membro interessato sul piano della conformità con le raccomandazioni già emesse ai sensi del presente regolamento e con altre raccomandazioni emesse ai sensi dell'articolo 121 del trattato nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

(12) Se vengono individuati squilibri macroeconomici, è opportuno indirizzare raccomandazioni allo Stato membro interessato***, se del caso con il contributo dei pertinenti comitati,*** per dargli indicazioni circa la risposta politica adeguata. La risposta politica che lo Stato membro interessato deve dare agli squilibri dovrebbe essere tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti politici disponibili, sotto il controllo delle autorità pubbliche. ***I soggetti interessati competenti a livello nazionale, parti sociali comprese, se del caso partecipano a norma delle disposizioni del TFUE e delle normative giuridiche e politiche nazionali. La risposta politica*** dovrebbe essere adattata all'ambiente e alla situazione specifici dello Stato membro interessato e coprire i principali settori della politica economica, tra i quali figurano potenzialmente le politiche di bilancio e dei salari, i mercati del lavoro, i mercati dei prodotti e dei servizi e regolamentazione del settore finanziario. ***Occorre tenere conto degli impegni assunti nel quadro degli accordi per l'ERM 2.***

(13) L'allerta precoce e le raccomandazioni agli Stati membri o all'Unione da parte del comitato europeo per il rischio sistemico riguardano rischi di natura macrofinanziaria. Tali rischi ***dovrebbero*** anche giustificare***, se del caso,*** adeguate azioni di follow-up ***da parte della Commissione*** nel quadro della sorveglianza degli squilibri. ***Occorre rispettare rigorosamente il regime di indipendenza e riservatezza del comitato europeo per il rischio sistemico.***

(14) Se vengono individuati gravi squilibri macroeconomici, o anche squilibri che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, dovrebbe essere avviata una procedura per gli squilibri eccessivi, che può prevedere raccomandazioni allo Stato membro, il rafforzamento dei requisiti di sorveglianza e di monitoraggio e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, la possibilità di intervenire ai sensi del regolamento (UE) n. […/…] [1] se lo Stato membro interessato omette ripetutamente di intraprendere un'azione correttiva.

[1] GU L …

(15) Ciascuno Stato membro assoggettato alla procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbe stabilire un piano d'azione correttivo che specifichi i dettagli delle sue politiche intese ad attuare le raccomandazioni del Consiglio. Questo piano d'azione correttivo dovrebbe prevedere un calendario per l'attuazione delle misure previste e dovrebbe essere approvato dal Consiglio ***con una relativa raccomandazione. La raccomandazione dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo.***

(15 bis) Il potere di adottare decisioni individuali in cui dichiara l'inadempienza con la raccomandazione adottata dal Consiglio nel contesto di un piano d'azione correttivo dovrebbe essere conferito al Consiglio. Nel quadro del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri condotto in seno al Consiglio conformemente all'articolo 121, paragrafo 1, del trattato, queste decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle raccomandazioni adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato nel contesto di un piano d'azione correttivo.

(16) Dato che un quadro efficace per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri macroeconomici non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro nonché dell'impatto delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, e visto che tale quadro può essere realizzato più adeguatamente a livello UE, l'UE può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(16 bis) Quando applicano il presente regolamento, il Consiglio e la Commissione dovrebbero rispettare pienamente il ruolo dei parlamenti nazionali e delle parti sociali e rispettare le disparità nei sistemi nazionali, come ad esempio i sistemi di formazione dei salari.

(16ter) Quando il Consiglio ritiene che uno Stato membro non presenti più uno squilibrio eccessivo, la procedura per gli squilibri eccessivi è chiusa dopo l'abrogazione, da parte del Consiglio su raccomandazione della Commissione, delle raccomandazioni di cui agli articoli 7, 8 e 10. A tal fine ci si baserà su un'analisi globale della Commissione che mostri che lo Stato membro ha agito in linea con le raccomandazioni del Consiglio e che le cause sottostanti e i rischi associati individuati nella raccomandazione con cui è stata avviata la procedura per gli squilibri eccessivi non sussistono più, tra l'altro tenuto conto degli sviluppi e delle prospettive macroeconomici e degli effetti di ricaduta. Per segnalare la chiusura di una procedura per gli squilibri eccessivi è formulata una dichiarazione pubblica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate volte ad individuare ***gli squilibri macroeconomici e*** a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi all'interno dell'Unione.

1 bis. Il presente regolamento è applicato nel contesto del semestre europeo di cui al regolamento (UE) n. […/…] per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.

1 ter. L'applicazione del regolamento è pienamente conforme all'articolo 152 TFUE e le raccomandazioni adottate a norma del presente regolamento sono conformi alle prassi nazionali e gli organi preposti alla formazione delle retribuzioni. Tiene altresì in conto l'articolo 28 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea, pertanto non pregiudica il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "*squilibri*"*:* ***ogni tendenza che possa determinare*** sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno Stato membro, dell'Unione economica e monetaria o dell'intera Unione.

b) "*squilibri eccessivi*"*:* squilibri gravi, compresi quelli che mettono o potrebbero mettere a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

CAPO II

Individuazione degli squilibri

Articolo 3

Quadro di controllo

1. ***Il quadro di controllo comprendente indicatori è utilizzato come*** strumento ▌per facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri.]

2. ***Il*** quadro di controllo è costituito da ***un numero ristretto*** di indicatori macroeconomici e macrofinanziari per gli Stati membri***; tali indicatori sono pertinenti, pratici, semplici, misurabili e disponibili. Esso consente una rapida individuazione degli squilibri macroeconomici che emergono a breve termine oppure derivanti da tendenze strutturali e a lungo termine.***

2 bis. Il quadro di controllo dovrebbe comprendere indicatori utili ai fini dell'individuazione tempestiva di:

a) squilibri interni, compresi quelli che possono derivare dall'indebitamento del settore pubblico o del settore privato, dall'evoluzione dei mercati finanziari e dei valori mobiliari, compreso il settore immobiliare, dall'evoluzione del flusso dei prestiti nel settore privato e dall'evoluzione della disoccupazione;

b) squilibri esterni, compresi quelli derivanti dall'evoluzione delle posizioni delle partite correnti e degli investimenti netti degli Stati membri, dai tassi di cambio effettivi reali, dalle quote di mercato all'esportazione e dai cambiamenti dei prezzi e gli sviluppi dei costi, nonché la competitività depurata dai prezzi, tenendo in conto le diverse componenti della produttività.

2 ter. Quando procede alla lettura del quadro di controllo nel meccanismo di allerta, la Commissione dedica attenzione specifica agli sviluppi nell'economia reale, compresi elementi come la crescita economica, la situazione dell'occupazione e della disoccupazione, la convergenza nominale e reale all'interno e all'esterno della zona euro, l'evoluzione della produttività e i relativi fattori pertinenti come gli investimenti nazionali/esteri in ricerca e sviluppo, nonché l'evoluzione settoriale, compresa l'energia, che si ripercuotono sul PIL e sul comportamento delle partite correnti.

Il quadro di controllo comprende anche per detti indicatori soglie indicative che servono da livelli di allerta. La scelta di indicatori e soglie tende a promuovere la competitività nell'Unione.

Il quadro degli indicatori, e in particolare le soglie di allerta, sono simmetrici, se del caso, e differenziati per gli Stati membri appartenenti e quelli non appartenenti alla zona euro, se giustificato dalle specificità dell'Unione monetaria e dalla situazione economica di ciascun paese. Nel mettere a punto il quadro di controllo va prestata la debita attenzione anche alla capacità di tenere conto di circostanze economiche eterogenee, compresi effetti di recupero.

2 quater. L'attività del comitato europeo per il rischio sistemico è tenuta in debita considerazione ai fini dell'elaborazione degli indicatori pertinenti alla stabilità dei mercati finanziari. La Commissione invita il comitato europeo per il rischio sistemico a formulare i suoi pareri per l'elaborazione degli indicatori pertinenti alla stabilità dei mercati finanziari.

3. L'elenco degli indicatori ***e le soglie*** da includere nel quadro di controllo ▌ sono resi pubblici.

4. ▌ L'adeguatezza del quadro di controllo, ivi ***incluse*** la composizione degli indicatori, le soglie fissate e la metodologia impiegata, ***devono essere valutate regolarmente e adattate o modificate se necessario***. Le modifiche alla composizione del quadro di controllo e alle relative soglie, nonché alla metodologia su cui è basato, sono rese pubbliche.

4 bis. I valori attribuiti agli indicatori che figurano nel quadro di controllo sono aggiornati almeno una volta all'anno.

Articolo 4

Meccanismo di allerta

1. ***Il meccanismo di allerta è inteso a facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri. La Commissione prepara una relazione annuale contenente una valutazione economica e finanziaria qualitativa basata su un quadro di controllo con una serie di indicatori confrontati alle soglie indicative. La relazione e i valori degli indicatori del quadro di controllo sono resi pubblici.***

2. La ***relazione della Commissione contiene*** una valutazione economica e finanziaria in cui l'evoluzione degli indicatori è messa in prospettiva ricorrendo, se necessario, ***nel valutare l'andamento degli*** squilibri ***ad altri pertinenti indicatori economici e finanziari. Non è opportuno trarre conclusioni da una lettura automatica degli indicatori del quadro di controllo: La valutazione tiene in conto l'evoluzione degli squilibri nell'Unione e nella zona euro.*** Nella relazione viene inoltre indicato se il superamento delle soglie ▌ in uno o più Stati membri indichi il possibile emergere di squilibri. ***La valutazione degli Stati membri con profondi disavanzi delle partite correnti può essere differente da quella di Stati membri che hanno accumulato ampi avanzi delle partite correnti.***

3. Nella relazione vengono segnalati gli Stati membri che***, secondo*** la Commissione, ***possono presentare*** squilibri ***o correre il rischio di presentarli***.

3 bis. La relazione è trasmessa tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

4. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, del trattato il Consiglio esamina e sottopone a valutazione globale la relazione della Commissione. L'Eurogruppo esamina la relazione qualora questa faccia riferimento ▌ agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 5

Esame approfondito

1. Tenuto ***debitamente*** conto delle discussioni in seno al Consiglio e all'Eurogruppo come previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, ***o in caso di sviluppi economici significativi e imprevisti che richiedano un'analisi urgente ai fini del presente regolamento,*** la Commissione prepara un esame approfondito per ogni Stato membro che***, a suo avviso, può presentare*** squilibri ***o correre il rischio di presentarli.*** ▌

L'esame approfondito si fonda su indagini dettagliate delle circostanze specifiche dei singoli Stati membri, compresa la diversità delle posizioni di partenza degli Stati membri; esso analizza un'ampia gamma di variabili economiche e si avvale di strumenti analitici e di dati qualitativi relativi alle specificità nazionali. Esso riconosce le specificità nazionali in materia di relazioni industriali e dialogo sociale.

Inoltre, la Commissione tiene in debita considerazione altre informazioni che, secondo lo Stato membro interessato, sono significative e che tale Stato membro ha comunicato.

L'esame è effettuato in collaborazione con le missioni di sorveglianza nello Stato membro interessato di cui all'articolo 11 sexies.

2. L'esame approfondito ***consiste, fra l'altro, nel valutare se lo Stato membro in questione presenti, o meno, squilibri e se questi possano costituire squilibri eccessivi. Analizza la fonte degli squilibri individuate nel quadro delle circostanze economiche prevalenti, comprese le forti interazioni commerciali e finanziarie tra gli Stati membri e le ricadute delle politiche economiche nazionali. L'esame analizza gli sviluppi pertinenti connessi alla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Esso considera altresì la pertinenza degli sviluppi economici nell'Unione e nella zona euro nel suo complesso.*** Esso considera soprattutto:

a) ***se del caso***, ***le*** raccomandazioni o agli inviti ***formulati dal*** Consiglio ***agli Stati membri,*** adottati in conformità agli articoli 121***,*** 126 ***e 148*** del trattato e agli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento;

b) le politiche previste dallo Stato membro preso in esame, ***specificate nel suo programma nazionale di riforma e, ove opportuno,*** nel programma di stabilità e di convergenza ▌;

c) qualsiasi raccomandazione o allerta ▌indirizzata dal Comitato europeo per il rischio sistemico ***in merito ai rischi sistemici rivolta*** allo Stato membro preso in esame o rilevante per esso. ***Occorre rispettare il regime di riservatezza del Comitato europeo per il rischio sistemico.***

2 bis. L'esame approfondito è reso pubblico. **La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo sulle risultanze dell'esame approfondito.**

Articolo 6

Misure preventive

1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5 del presente regolamento, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenti degli squilibri, essa ne informa il Consiglio ***e l'Eurogruppo***, ***nonché il Parlamento europeo***. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2 TFUE, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.

2. Il Consiglio informa il Parlamento europeo della raccomandazione. La raccomandazione del Consiglio è resa pubblica.

2 bis. Le raccomandazioni del Consiglio e della Commissione sono pienamente conformi all'articolo 152 TFUE e tengono conto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Il Consiglio rivede ***la raccomandazione*** su base annua e, se del caso, ***può adattarla in*** conformità al paragrafo 1 ***nel contesto del semestre europeo***.

CAPO III

procedura per gli squilibri eccessivi

Articolo 7

Avvio della procedura per gli squilibri eccessivi

1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta squilibri eccessivi, essa ne informa il Consiglio e ***l'Eurogruppo, nonché*** il Parlamento europeo.

La Commissione informa inoltre le competenti autorità europee di sorveglianza e il comitato europeo per il rischio sistemico che è invitato ad adottare le misure da lui ritenute necessarie.

2. Su raccomandazione della Commissione il Consiglio può, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, adottare ***una raccomandazione*** in cui constata l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomanda allo Stato membro in questione l'adozione di misure correttive.

La raccomandazione precisa la natura e le implicazioni degli squilibri e ***specifica una serie di raccomandazioni strategiche da seguire e il termine*** entro cui lo Stato membro interessato deve ***presentare un piano d'azione correttivo***. Il Consiglio, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato può decidere di rendere ***pubblica la sua raccomandazione***.

Articolo 8

Piano d'azione correttivo

1. Ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione correttivo entro un termine da definirsi ***nella raccomandazione formulata*** ai sensi dell'articolo 7 ***e basato su di essa***. Il piano d'azione correttivo dispone le misure specifiche ▌che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione. ***Il piano d'azione correttivo tiene conto dell'impatto economico e sociale di queste azioni politiche ed è coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per l'occupazione.***

2. Entro due mesi dalla presentazione del piano d'azione correttivo e sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta il piano d'azione correttivo. Qualora quest'ultimo venga considerato soddisfacente, ***sulla base di una raccomandazione*** della Commissione, ***il Consiglio lo approva tramite una raccomandazione in cui elenca le misure specifiche necessarie e i termini per la loro adozione e stabilisce un calendario per la sorveglianza che tiene debitamente conto dei canali di trasmissione e del lungo lasso di tempo che può trascorrere tra l'azione correttiva e l'effettiva soluzione degli squilibri***.

2 bis. Ove le misure adottate o previste nel piano d'azione correttivo o il calendario per la loro esecuzione non siano ritenute sufficienti, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio adotta una raccomandazione in cui chiede allo Stato membro di presentare un nuovo piano d'azione correttivo di norma entro due mesi. Il nuovo piano d'azione correttivo è esaminato secondo la procedura di cui al presente articolo.

3. Il piano d'azione correttivo, la relazione della Commissione e ***la raccomandazione*** del Consiglio di cui ***ai paragrafi 2 e 2 bis*** sono resi pubblici.

Articolo 9

Monitoraggio delle misure correttive

1. La Commissione segue con attenzione l'attuazione ***della raccomandazione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2***. A tal fine, lo Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione, a intervalli regolari, delle relazioni intermedie la cui periodicità è decisa dal Consiglio nella raccomandazione di cui ***all'articolo 8, paragrafo 2***.

2. Il Consiglio rende pubbliche le relazioni intermedie degli Stati membri.

3. La Commissione effettua missioni di sorveglianza ***rafforzate*** presso lo Stato membro interessato per controllare l'attuazione del piano d'azione correttivo***, d'intesa con la BCE qualora tali missioni riguardino Stati membri la cui moneta è l'euro o Stati membri ammessi all'ERM 2. Le parti sociali e gli altri soggetti interessati a livello nazionale sono pertanto, se del caso, coinvolti nel dialogo.***

4. ***In caso di cambiamenti sostanziali e pertinenti delle*** circostanze economiche, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può modificare le raccomandazioni adottate ai sensi ***dell'articolo 8, paragrafo 2***, secondo la procedura di cui allo stesso articolo. ***Ove opportuno lo*** Stato membro interessato ***è invitato a presentare*** un piano d'azione correttivo riveduto che è valutato secondo la procedura prevista ***dall'articolo 8***.

Articolo 10

Valutazione delle misure correttive

1. Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio ***valuta*** se lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate ***in conformità alla raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2***.

2. La relazione della Commissione è resa pubblica.

3. Il Consiglio ***effettua la valutazione*** entro il termine stabilito dal Consiglio nelle raccomandazioni adottate ai sensi ***dell'articolo 8, paragrafo 2***.

4. Qualora ***ritenga*** che lo Stato membro non ***abbia*** preso le misure correttive raccomandate, ***il Consiglio,*** sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotta una ***decisione in cui dichiara l'inadempienza e fissa nuovi termini per l'adozione delle misure correttive. In tal caso viene informato il Consiglio europeo e sono rese pubbliche le conclusioni delle missioni di sorveglianza di cui all'articolo 9, paragrafo 3.***

La raccomandazione in cui si dichiara l'inadempienza si considera adottata dal Consiglio, a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Lo Stato membro interessato può chiedere la convocazione di una riunione del Consiglio per porre ai voti la decisione in questione.

Giovedì 23 giugno 2011

In conformità dell'articolo 11 sexies, il Parlamento europeo, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può invitare il Presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente dell'Eurogruppo, a discutere della decisione in cui si dichiara l'inadempienza dinanzi alla sua commissione competente.

5. Qualora il Consiglio ***ritenga sulla base della relazione della Commissione*** che lo Stato membro ***abbia*** adottato le misure correttive raccomandate, la procedura per gli squilibri eccessivi ***si considera avviata ed è sospesa, e il monitoraggio prosegue secondo il calendario adottato nelle raccomandazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Il Consiglio rende pubblici i motivi della sospensione della procedura prendendo atto delle misure correttive specifiche adottate dallo Stato membro.***

Articolo 11

Chiusura della procedura per gli squilibri eccessivi

Il Consiglio abroga le raccomandazioni formulate ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 su raccomandazione della Commissione ***non appena ritiene*** che lo Stato membro non ***presenti*** più ***gli*** squilibri eccessivi ***rilevati nella raccomandazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e fa una dichiarazione pubblica al riguardo***.

Articolo 11 bis

Votazione in seno al Consiglio

Per le misure di cui agli articoli da 7 a 11, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

Articolo 11 ter

Missioni di sorveglianza

1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento.

2. Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni riguardanti la sussistenza di una posizione di squilibrio eccessivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento a fini di controllo in loco.

3. Qualora lo Stato membro interessato sia uno Stato membro la cui moneta è l'euro o sia ammesso all'ERM 2, se del caso, la Commissione invita rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza.

4. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito della missione di cui al paragrafo 2 e, se opportuno, può decidere di renderne pubblici i risultati

5. In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

Articolo 11 quater

Dialogo economico

1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e rendicontabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il Presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il Presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a discutere dinanzi alla commissione stessa i temi seguenti:

a) i dati presentati dal Consiglio in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche a norma dell'articolo 121, paragrafo 2TFUE;

b) le indicazioni generali date dalla Commissione agli Stati membri all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza;

c) le eventuali conclusioni del Consiglio europeo in merito agli orientamenti per le politiche economiche nel contesto del semestre europeo;

d) i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento;

e) le eventuali conclusioni del Consiglio europeo in merito agli orientamenti e ai risultati della sorveglianza multilaterale;

f) il riesame dello svolgimento della sorveglianza multilaterale al termine del semestre europeo;

g) le raccomandazioni adottate a norme dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento.

2. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento, la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

3. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo sui risultati conseguiti nell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11 quinquies

Revisione

1. Entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta, tra l'altro:

a) l'efficacia del regolamento;

b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al trattato;

2. Ove opportuno, tale relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

3. La relazione viene inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 11 sexies

Relazione

Successivamente, la Commissione pubblica ogni anno una relazione sull'applicazione del presente regolamento, compreso l'aggiornamento del quadro di controllo di cui all'articolo 4 e la presenta al Consiglio e al Parlamento europeo nel quadro del semestre europeo.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*

Attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi *

P7_TA(2011)0288

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 giugno 2011, alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS)) [1]

(2012/C 390 E/18)

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

[Em. 2]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (*)

alla proposta della Commissione

[1] La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0179/2011).

(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma,